



COMUNE DI PISA
Gruppo Consiliare M5S

Pisa, 23 settembre 2014

QUESTION TIME
EX ART. 34, 3° CO., REG. C.C.
su delega della Capogruppo VALERIA ANTONI

Oggetto: **Adempimento obbligo scolastico alunni disabili.**

Il sottoscritto Gianfranco Mannini, Consigliere comunale, a nome e per conto del Gruppo consigliere del M5S

PREMESSO

che il Ministro della Pubblica Istruzione con il D.M. 489/01 ha dettato le norme relative alla vigilanza sull'adempimento scolastico in attuazione alla legge 9/99. con il quale ha disposto che:

Art. 1. "rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci".

Art. 2. 1. Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono:

a) il Sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;

b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritari presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione.

Che per assolvere a detto "Diritto – Dovere" l'alunno riconosciuto come "persona affetta da handicap in situazione di gravità art. 3, comma 3, l. 104/92, necessità di un insegnante di sostegno in deroga al rapporto fissato di un insegnante ogni 138 frequentanti (di cui all'art. 40, comma 3, della legge n. 449 del 1997), ma di 1 ad 1, inteso come un'ora di sostegno per ogni ora di frequenza. Altrimenti, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80/10, non è riconosciuto il diritto all'istruzione, all'educazione ed all'integrazione scolastica. Diritto pieno, non suscettibile di affievolimento, neanche di fronte alle esigenze di organico e di bilancio dello Stato;

che, nonostante ciò, il "Diritto – Dovere" dell'alunno disabile di assolvere l'obbligo scolastico a Pisa viene negato in quanto le ore di sostegno necessarie a frequentare la scuola con pari diritti degli altri alunni sono drasticamente ridotte proprio da coloro che, i dirigenti dell'Ufficio scolastico, sono chiamati, sia a garantire l'istruzione, sia a vigilare sull'assolvimento dell'obbligo scolastico;

che ciò costringe le famiglie degli studenti affetti da disabilità a dover ricorrere a lunghi contenziosi legali per veder riconosciuti i propri diritti: dati i costi e le spese necessarie per affrontare un processo, solo una percentuale esigua di famiglie ricorrono. Nel caso del Comune di Pisa, nel passato anno scolastico, circa 50 famiglie sono dovute ricorrere al TAR (Tribunale amministrativo regionale) e 7 al Tribunale ordinario, ottenendo il riconoscimento e la condanna del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, oltre al pagamento delle spese processuali ed al riconoscimento di un indennizzo agli alunni (circa 1.000 euro ad alunno per ogni mese senza il sostegno).

Che nonostante ciò, con l'avvio del nuovo anno scolastico 2014/2015, le stesse famiglie si trovano di fronte allo stesso ostacolo da rimuovere per fare adempiere all'obbligo scolastico i propri figli: ovverosia un nuovo ricorso al TAR contro le istituzioni scolastiche per i tagli alle ore di sostegno.

Circostanza che, di fatto, nega l'assolvimento dell'obbligo scolastico perché senza il necessario sostegno, è come se l'alunno disabile non partecipasse alle lezioni;

Tutto ciò premesso il M5S

CHIEDE

al Sindaco, a cui compete vigilare sull'assolvimento dell'obbligo scolastico, quali azioni urgenti (l'anno scolastico è già iniziato) intende intraprendere nei confronti dell'Ufficio scolastico regionale, firmatario con gli altri Enti chiamati ad assicurare l'integrazione scolastica degli alunni disabili, con l'accordo di programma del 15 settembre, anche all'eventuale ricorso al Collegio di Vigilanza di cui all'art 7 dell'Accordo di Programma

art. 7 – possono ricorrere al Collegio di Vigilanza contro l'Ente o gli Enti inadempienti:

“Il Gruppo di Programmazione Provinciale costituisce, con l'integrazione del Prefetto o suo delegato, il Collegio di Vigilanza con i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'Accordo, nonché poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta.

Tali poteri consistono nell'adottare provvedimenti cui la parte inadempiente sia obbligata, quando questi siano sottratti a valutazioni discrezionali e siano individuati come atti dovuti.

Il Collegio può adottare un suo regolamento interno ed elegge il suo ufficio per il periodo di durata dell'accordo; le riunioni del Collegio si tengono almeno due volte l'anno presso l'ufficio eletto.

Reclamo di una parte avverso il comportamento di un'altra

- Se una parte contraente ritiene che un'altra parte non applichi le disposizioni del presente accordo, può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale parte. Entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la parte interessata risponderà fornendo spiegazioni scritte atte a chiarire la questione.

- Se entro due mesi dalla data di invio della risposta la questione non è stata risolta con reciproca soddisfazione, tanto l'una che l'altra parte hanno diritto di deferirla al Collegio che mette a disposizione i suoi uffici allo scopo di giungere ad una soluzione che rispetti il diritto degli handicappati all'educazione ed all'integrazione.

- In ogni questione ad esso deferita, il Collegio può chiedere alle parti contraenti di fornire ogni informazione pertinente.

- Valutati i fatti, il Collegio indica alle parti la soluzione migliore da attuarsi nel rispetto dei diritti dell'handicappato.

- le parti sono tenute ad attuare la soluzione indicata dal Collegio entro i termini dallo stesso indicati.

– Trascorso tale termine senza che la parte si sia attivata, il Collegio interviene d'ufficio nei modi ritenuti più appropriati.

Gianfranco Mannini, Consigliere del M5S